Allegato a) alla determinazione dei Servizi Sociali

n. 69 del 05.12.2014

CITTA' DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di sostegno educativo a favore di famiglie con figli minori, residenti nel territorio comunale di Montegrotto Terme, da realizzare presso il domicilio delle stesse.
Il Servizio educativo domiciliare, in un'ottica di prevenzione degli stati di disagio e di emarginazione, ha come finalità quella di garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione, crescita individuale, per favorire un armonico sviluppo senza allontanarli dal loro ambiente di vita, comunque nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.
Nell'ambito del servizio potranno essere richiesti alla Cooperativa concorrente anche interventi di mediazione culturale presso le sedi scolastiche.
La durata dell'appalto è fissata in anni 3, dal 01.01.2015 al 31.12.2017, ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare è rivolto a minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza, nel quadro di un progetto educativo condiviso con gli stessi destinatari (minori e famiglie), da attuare attraverso l'intervento domiciliare di sostegno e le altre funzioni professionali descritte all'art. 3.
Il servizio ha quindi lo scopo di sostenere le famiglie con minori in situazione di disagio, valorizzando le risorse del nucleo familiare come luogo privilegiato di crescita. Per la definizione del progetto di intervento sul nucleo familiare interessato, il Comune potrà operare in collaborazione con i *partners* istituzionali presenti sul territorio (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, ecc…), al fine di rispondere ai bisogni della famiglia in modo globale.
Attraverso gli interventi di S.E.D. si vuole, inoltre, garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione e crescita individuale, allo scopo di favorire un armonico sviluppo della personalità, evitando l'allontanamento dall'ambiente di vita, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.
Pertanto, obiettivi del servizio sono in particolare:

- promuovere un percorso di crescita del minore e del nucleo familiare;
- stimolare il recupero dell'autonomia personale;
- favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della vita di relazione;
- favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- favorire la consapevolezza della rilevanza del percorso scolastico nella formazione della persona;
- sostenere il recupero scolastico;
- prevenire e contrastare processi di emarginazione sociale.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato attraverso la presenza di educatori aventi le caratteristiche professionali di cui all'art. 6 del presente capitolato, sulla base di un programma di intervento concordato con i Servizi Sociali del Comune, da svolgere all'interno dell'ambiente familiare e territoriale del minore stesso.
L'obiettivo del servizio è il potenziamento delle risorse e delle relazioni sociali del minore e del nucleo di appartenenza, oltre all'attivazione di interventi finalizzati ad evitare l'allontanamento dello stesso dal proprio ambito di vita.
Al soggetto aggiudicatario verrà inoltre richiesta la collaborazione in ordine alla verifica e all'adeguamento della progettazione educativa, sulla base dell'andamento e dei riscontri rispetto al progetto iniziale, unitamente alla definizione delle modalità di intervento degli operatori. Tale collaborazione si concretizzerà attraverso riunioni di coordinamento e di verifica, estese agli educatori e al referente incaricato dalla Cooperativa, che potranno svolgersi in concerto con altri servizi socio/sanitari e/o istituzioni e/o soggetti, anche al di fuori del territorio comunale.
L'Assistente Sociale, attraverso i periodici riscontri indicati, verificherà il raggiungimento degli specifici obiettivi del progetto, in particolare con riferimento all'ambiente nel quale il minore vive, al rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, al miglioramento del rapporto con l'adulto, all'eliminazione o all'attenuazione di eventuali conflittualità con le figure genitoriali e al conseguimento dei traguardi formativi prefissati.
Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda interventi di mediazione culturale in ambito scolastico che necessitino di professionalità specifiche, con qualifiche diverse da quella di educatore, l'attività da realizzare dovrà essere preventivamente e specificatamente autorizzata dalla Stazione stessa.

Prestazioni richieste:

a) supporto al minore nelle attività di socializzazione e sostegno nel processo formativo:
- promozione dell'autonomia e dello sviluppo mediante l'affiancamento dell'educatore;
- interventi di socializzazione ed animazione per favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative;
- informazione in relazione alle risorse e ai servizi presenti nel territorio (trasporti, biblioteca, associazioni, oratori, ecc) e alle modalità di fruizione;

b) attività di supporto alla famiglia:
- coinvolgimento del nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
- interventi di supporto organizzativo alla famiglia in difficoltà;
- azioni ed incontri diretti a sostenere una corretta comunicazione all'interno famiglia, rinforzando il ruolo genitoriale, e al contenimento e all'attenuazione di eventuali conflittualità;

c) sostegno al processo formativo scolastico
- interventi di sostegno e aiuto per lo studio e il recupero scolastico;

d) prestazioni collegate agli indirizzi forniti dal Servizio Sociale Comunale:
- partecipazione agli incontri progettuali, di coordinamento e verifica del servizio;
- partecipazione ad incontri su base distrettuale o con le istituzioni educative locali.

ART. 4 – COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Spettano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune i seguenti compiti e funzioni:
a) definizione dei criteri e delle modalità di ammissione degli utenti al servizio;
b) definizione, tramite gli Assistenti Sociali che hanno in carico il caso, dei piani di intervento e individuazione degli specifici obiettivi educativi; detti piani costituiranno oggetto di verifiche periodiche, anche ai fini di eventuali rimodulazioni e modifiche;
c) accompagnamento, condivisione del progetto, presentazione degli educatori, alle famiglie;
d) ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto da parte della Cooperativa aggiudicataria, delle norme e prescrizioni risultanti dal Capitolato e la rispondenza delle attività svolte al progetto presentato in sede di gara.

ART. 5 - FUNZIONI DELLA COOPERATIVA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dalla Cooperativa aggiudicataria, per il raggiungimento delle sedi ove conseguire le finalità di cui all'art. 3, dovrà avvalersi di mezzi di trasporto propri o della Cooperativa stessa.
Detto personale sarà coordinato da un responsabile individuato dalla Cooperativa. Tale figura si rapporterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizio comunale e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza ai minori.
Il personale della Cooperativa, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dei minori e dei nuclei familiari.
E' fatto divieto assoluto al personale della Cooperativa di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei famigliari.
Le attività dovranno essere svolte generalmente dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi, secondo programmi di attività preventivamente concordati tra Servizi Sociali e Cooperativa aggiudicataria.
Il monte-ore complessivo di attività indicato all'art. 4 del disciplinare di gara si intende riferito alle attività svolte a contatto con l'utenza e a quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i Servizi Sociali, ai fini della programmazione e verifica degli interventi. Non verranno riconosciuti rimborsi chilometrici, per la formazione del personale, o qualsiasi altro onere.
Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria:
- specifica polizza RCT e RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose;
- spese occorrenti per l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per le attività.

ART. 6 – PERSONALE
Il soggetto affidatario dovrà garantire l'opportunità di riassunzione al personale alle dipendenze del precedente gestore.
Gli operatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- laurea in Scienze dell'educazione o in Psicologia o in Pedagogia o altra laurea equipollente o diploma di Educatore/Animatore professionale, conseguito tramite corsi di qualificazione riconosciuti;
- patente B.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica a ai fini della valutazione della stessa secondo i criteri di cui all'art. 15a), dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la Cooperativa impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti dell'affidataria, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.
La Cooperativa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio educatori fissi e, in caso di assenze motivate, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli educatori domiciliari, onde evitare difficoltà di rapporto con le famiglie utenti e assicurare continuità alla relazione minore / operatore. Le modalità operative adottate in questo senso dovranno essere inserite nella relazione tecnica.
Il Comune ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli educatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.
L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale. il

Comune, in ogni caso, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.
Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; la Cooperativa si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003, come specificato al successivo art. 22.

ART. 7 - PROGETTO

Le Cooperative partecipanti alla gara dovranno formulare un Progetto di gestione riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite.
Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 8 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio.
Il Comune di Montegrotto Terme esercita, tramite la struttura organizzativa dell'Ufficio Servizi Sociali, le proprie funzioni di indirizzo, controllo e accompagnamento.
La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con i Servizi Sociali nella persona del Responsabile di Servizio e dell'Assistente Sociale di riferimento.
I Servizi Sociali comunali potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità previsti nel campo della assistenza ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta affidataria presenterà, per la stipulazione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Lo schema contrattuale della cauzione definitiva prodotta, ex art. 127, co. 4, D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme allo schema tipo contrattuale n. 1.2 del D.M. delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123.
Ai sensi dell'art. 75, co. 7, del D. Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50%, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della L.348/1982;
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di Istituto di credito all'uopo abilitato i sensi del DPR635/1956;
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Tale cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l'Ente, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, di cui l'Ente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita alla Ditta dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni pendenza dipendente dall'esecuzione del contratto.
La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affidamento del Servizio, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 11 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE
La Cooperativa aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 lavorativi dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesto, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi dall'effettuata aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 12 - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria, verrà effettuato su presentazione di fattura, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, previa verifica di regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C.. La quantificazione dell'importo dovrà avvenire moltiplicando il prezzo orario per il numero delle ore di servizio effettivamente rese. Dette ore dovranno essere desumibili da apposite schede mensili riepilogative dei servizi prestati nei confronti di ciascun utente e sottoscritte dagli operatori preposti al servizio stesso, da trasmettere al Comune unitamente alle fatture.
Detti corrispettivi si intendono onnicomprensivi di qualsiasi onere connesso ai servizi di cui trattasi.
In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, la Cooperativa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI
Per tutto il 1° anno di validità del contratto, il corrispettivo orario resterà immodificabile.
A partire dal 2° anno sarà assoggettato a revisione secondo i parametri indicati dall'ISTAT che verranno desunti dal bollettino mensile di statistica ISTAT del mese di febbraio e in particolare dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale; è altresì vietato subappaltare il servizio, sotto la pena dell'immediata risoluzione del contratto, oltre che della perdita della cauzione.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 R.D. 2440/'23, senza che la Cooperativa possa sollevare alcuna obiezione.
Nel limite di cui al precedente comma, l'Amministrazione potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per finalità diverse da quelle inerenti l'attività stessa.
In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

ART. 17 - CONTROLLI - RESPONSABILITA' - DANNI
Il Servizio Sociale comunale vigilerà sull'andamento dell'attività affidata, controllando i risultati conseguiti e il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Tale attività di vigilanza potrà essere esercitata anche attraverso visite periodiche e colloqui con i famigliari presso il domicilio dei minori.
L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 18 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI
L'inosservanza da parte della Cooperativa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C., come previsto dall'art. 19 del presente capitolato.
In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze della Cooperativa.
Inoltre, laddove per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 500,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile.
L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

ART. 19 – RISOLUZIONE UNILATERALE
Fatto salvo quanto previsto al successivo art 20, l'Amministrazione appaltante si riserva di recedere dal contratto di affidamento, secondo le modalità e i principi di cui all'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95/2012, converitito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO
L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dall'Amministrazione stessa:
- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- cessione della Cooperativa;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 14;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicataria) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla Cooperativa per il servizio.

ART. 21 - SCIOPERO
La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della Legge 12/06/90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
La Cooperativa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Cooperativa aggiudicataria.

Art. 23 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione e/o controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Cooperativa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto di affidamento, verrà risolta in via bonaria mediante un tentativo di mediazione ai sensi di legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. In caso di mancata intesa, il Foro competente è quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Cooperativa dall'obbligo di proseguire l'attività. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Art. 24 - NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.